

2009C13

**OGGETTO: INTEGRAZIONE AL “REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI APPLICATIVI DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE” A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON SOPRAVVENUTO DISAGIO ECONOMICO.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 29/11/2002, esecutiva, con cui veniva approvato il “Regolamento comunale sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica equivalente per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate”, composto di n. 13 articoli;

CONSIDERATO lo scenario economico generale negativo e la crisi finanziaria internazionale che colpisce aziende della Valle di Susa e non solo, con ripercussioni in termini di perdita di occupazione e reddito, a carico dei lavoratori in CIG e dei lavoratori precari senza nessun sostegno economico;

VISTA la nota del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” – CON.I.S.A – in data 20/03/2009, prot. 1937, con cui si evidenzia che, in considerazione del particolare momento di crisi che ha colpito il nostro Paese ed alle ripercussioni sul tessuto socio-economico della Valle di Susa, il CON.I.S.A, in accordo con le due Comunità Montane, ritiene doveroso che le Amministrazioni comunali, in quanto Enti erogatori di una serie di servizi sociali, diano tempestivamente attuazione ad alcuni istituti che attenuino gli effetti negativi della recessione sulle fasce più deboli della popolazione, quali ad esempio l’attivazione della cosiddetta “ISEE istantanea”;

EVIDENZIATO che l’istituto dell’ “ISEE istantanea” è normato dall’art. 1, comma 344, della legge 24/12/2007 n. 244 (“Finanziaria 2008”) che consente al cittadino, che intende richiedere prestazioni sociali, di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE;

RITENUTO di inserire, nel suddetto regolamento, un articolo aggiuntivo - come proposto dal CON.I.S.A – del seguente tenore:

**“Art. 5 bis - Variazioni del reddito per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche.**

*Il richiedente la prestazione sociale agevolata ha titolo a presentare, ai sensi del T.U di cui al D.P.R 28/12/2000 n. 445, un’unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E), di cui al D.Lgs 31/03/1998 n. 109.*

*E’ facoltà del cittadino, ai sensi dell’art. 1, comma 344, della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), di presentare, entro il periodo di validità annuale della dichiarazione sostitutiva unica precisata, una nuova dichiarazione, qualora intenda fare valere mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.*

*Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, agli uffici comunali, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervenga in tempo utile (ad esempio entro la prima quindicina del mese precedente).*

*Avranno diritto a presentare una nuova dichiarazione ISEE i cittadini soggetti a licenziamento, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria, aspettativa non indennizzata e mobilità.*

*Il nuovo reddito del nucleo familiare e le relative motivazioni dovranno essere attestate, attraverso autocertificazione, con impegno a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modificazioni del reddito.*

*L’ISEE, conseguentemente, verrà rideterminato tramite un calcolo simulato, sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica venutasi a creare.*

*Il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell’ISEE, sulla base di nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta.*

*In caso di perdita definitiva del posto di lavoro, l’interessato dovrà presentare, per iscritto, conferma con periodica cadenza (es. trimestrale) della situazione economica precedentemente attestata”;*

DATO ATTO che il Consiglio comunale agisce in virtù di competenza propria, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del T.U.E.L n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, quale Responsabile dell'area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L n. 267/2000 e s.m.i;

CON votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti n. 12

Astenuti n. --

Votanti n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari n. --

### DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di apportare la seguente integrazione al "Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate", approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29/11/2002, esecutiva:

**“Art. 5 bis - Variazioni del reddito per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche.**

*Il richiedente la prestazione sociale agevolata ha titolo a presentare, ai sensi del T.U di cui al D.P.R 28/12/2000 n. 445, un'unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E), di cui al D.Lgs 31/03/1998 n. 109.*

*E' facoltà del cittadino, ai sensi dell'art. 1, comma 344, della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), di presentare, entro il periodo di validità annuale della dichiarazione sostitutiva unica precitata, una nuova dichiarazione, qualora intenda fare valere mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.*

*Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, agli uffici comunali, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervenga in tempo utile (ad esempio entro la prima quindicina del mese precedente).*

*Avranno diritto a presentare una nuova dichiarazione ISEE i cittadini soggetti a licenziamento, cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione straordinaria, aspettativa non indennizzata e mobilità.*

*Il nuovo reddito del nucleo familiare e le relative motivazioni dovranno essere attestate, attraverso autocertificazione, con impegno a comunicare tempestivamente eventuali intervenute modificazioni del reddito.*

*L'ISEE, conseguentemente, verrà rideterminato tramite un calcolo simulato, sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica venutasi a creare.*

*Il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell'ISEE, sulla base di nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta.*

*In caso di perdita definitiva del posto di lavoro, l'interessato dovrà presentare, per iscritto, conferma con periodica cadenza (es. trimestrale) della situazione economica precedentemente attestata”;*

3) Di dare atto che il Consiglio comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del T.U.E.L n. 267/2000 e s.m.i;

4) Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L n. 267/2000 e s.m.i ;

5) Di trasmettere copia della presente al CON.I.S.A per doverosa conoscenza.

\*\*\*\*\*